

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO

ai sensi del D.Lgs. 118/2011
e D.Lgs. 126/2014

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

L'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avviato un complesso e articolato processo di riforma della contabilità pubblica denominato "armonizzazione contabile" diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili, in quanto elaborati con le medesime metodologie e criteri contabili.

Per tutti i comparti delle amministrazioni pubbliche l'armonizzazione contabile si sta svolgendo attraverso percorsi distinti, gradualmente.

Per le amministrazioni pubbliche territoriali ed i loro enti strumentali la riforma è disciplinata dal Titolo I del D.Lgs n. 118/2011. La sperimentazione avviata già nel 2012 ha interessato un campione volontario di enti pubblici territoriali tra cui Province e Comuni.

Per l'anno 2015 vi sarà una applicazione graduale dei nuovi principi, in particolare:

- 1) Riaccertamento straordinario dei residui: avvenuto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/05/2015, integrata da Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/06/2015, il riaccertamento ha portato ad una disamina dei residui attivi e passivi con una lente di ingrandimento più grande.

I residui passivi hanno subito tre differenti strade: l'eliminazione per quei residui a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate, la re-imputazione per quei residui passivi la cui obbligazione è esigibile nei successivi anni finanziari, la conservazione per i residui passivi esigibili al 31 dicembre dell'anno di riferimento del consuntivo.

Allo stesso modo sono stati verificati i residui attivi dell'ente che hanno subito l'eliminazione, la re-imputazione o la conservazione.

L'esecuzione di queste operazioni ha portato ad una modifica del risultato contabile di amministrazione, senza però creare un disavanzo: l'avanzo di amministrazione libero si è ridotto in forza dell'accantonamento a Fondo Crediti di Difficile Esazione (FCDE), sono state accantonate le somme vincolate per barriere architettoniche e fondo quota trattamento fine rapporto del sindaco.

- 2) Adozione in parallelo degli schemi di bilancio e di rendiconto di cui al D.P.R. 194/1996 con carattere autorizzatorio da sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, e dei nuovi schemi di bilancio con funzione conoscitiva.

Nella nuova classificazione del bilancio armonizzato le spese sono per Missioni, Programmi e Titoli: le missioni sono simili alle vecchie funzioni, i programmi sono simili ai servizi, i macroaggregati sono simili agli interventi di spesa. Rispetto alla vecchia classificazione di bilancio di cui al D.P.R. 194/1996 Titolo-Funzione-Servizio-Intervento si avrà la nuova classificazione Missione-Programma-Titolo.

La specificazione e classificazione delle entrate ai fini dell'approvazione consiliare sono classificate in: Titoli – Tipologie; solo ai fini gestionali suddivise in Categorie e Capitoli.

- 3) Applicazione del principio contabile generale della competenza finanziaria potenziata che dispone che tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'Ente, devono essere "registrate" nelle scritture contabili quando l'obbligazione giuridica si perfeziona; l'imputazione contabile invece è all'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile ossia "scade".

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE (FCDDE)

L'armonizzazione dei nuovi sistemi contabili, relativamente alla parte entrata, comporta la necessità di gestire sul lato della spesa le operazioni derivanti dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione. Le entrate per le quali non è certa la riscossione integrale devono essere comunque interamente "accertate" ma nello stesso tempo occorre impedire che l'accertamento dell'entrata copra assunzioni di spese non coperte finanziariamente.

Il FCDDE è un fondo rischi, diretto ad evitare l'utilizzo di quelle quote di entrate di dubbia e difficile esazione, attraverso uno stanziamento nelle spese a titolo di accantonamento che, non potendo essere impegnato, confluirà nell'avanzo di amministrazione.

La quota da accantonare è determinata in funzione della natura delle singole entrate e dell'andamento delle riscossioni negli ultimi cinque esercizi.

Non richiedono l'accantonamento a FCDDE:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche;
- b) i crediti assistiti da fideiussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi contabili, sono accertate per cassa;
- d) le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate rimosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate.

In sede di prima applicazione è possibile conteggiare tra gli incassi sia quelli in conto competenza che in conto residui.

Ai sensi dell'art. 1 comma 509 della Legge 190/2014 è possibile applicare in modo graduale le percentuali di accantonamento ossia:

il 36% per l'esercizio 2015;

il 55% per l'esercizio 2016;

il 70% per l'esercizio 2017;

l'80% per l'esercizio 2018;

il 100% a partire dall'esercizio 2019.

Nel Bilancio pluriennale 2015-2017 il FCDDE è stato creato facendo le opportune valutazioni su ogni entrata e sul suo grado di certezza.

CANONI DI AFFITTO ALLOGGI CANONE SOCIALE

Quinquennio di riferimento 2010-2014

Media semplice tra incassi e accertamenti

				Percentuale di insolvenza
2010	ACCERTAMENTI	27.996,87	INCASSI € 27.996,87	0 %
2011	ACCERTAMENTI	38.794,17	INCASSI € 29.757,03	23,30%
2012	ACCERTAMENTI	36.149,98	INCASSI € 29.906,05	17,28%
2013	ACCERTAMENTI	36.044,93	INCASSI € 28.973,55	19,62%
2014	ACCERTAMENTI	39.352,89	INCASSI € 30.870,57	21,56%

MEDIA QUINQUENNIO della percetuale di insolvenza 16,35%

CANONI DI AFFITTO ALLOGGI CANONE SOCIALE ANNO 2015 € 36.500,00

ACCANTONAMENTO 2015 A F.C.D.D.E. 36% del 16,35% pari al 5,89% € 2.149,85

ACCANTONAMENTO 2016 A F.C.D.D.E. 55% del 16,35% pari al 9,00% € 3.285,00

ACCANTONAMENTO 2017 A F.C.D.D.E. 70% del 16,35% pari al 11,44% € 4.175,60

TARES -TARI

Periodo preso in considerazione: anni 2013-2014 (la tassa sui rifiuti nei precedenti anni veniva affidata con Ruolo ad Equitalia ed essa si occupava anche della riscossione coattiva, non si ritiene che i dati possono essere omogenei pertanto non si considerano gli esercizi fino al 2012).

Media semplice tra incassi e accertamenti

			Percentuale di insolvenza	
2013	ACCERTAMENTI	863.605,17	INCASSI € 762.817,17	11,68 %
2014	ACCERTAMENTI	830.387,54	INCASSI € 703.003,24	15,35 %

MEDIA BIENNIO della percetuale di insolvenza 13,52 %

RUOLO TARI ANNO 2015	€ 719.528,00
RUOLO TARI ANNO 2016	€ 700.000,00
RUOLO TARI ANNO 2017	€ 700.000,00

ACCANTONAMENTO 2015 A F.C.D.D.E. 36% del 13,52% pari al 4,87% € 5.041,01

ACCANTONAMENTO 2016 A F.C.D.D.E. 55% del 13,52% pari al 7,44% € 2.080,00

ACCANTONAMENTO 2017 A F.C.D.D.E. 70% del 13,52% pari al 9,46% € 66.220,00

DEFINIZIONE AGEVOLATA TARSU

Mancano parametri di confronto in quanto non è una entrata ricorrente

Metodo di comparazione: i pagamenti eseguiti per gli anni 2008-2009 alla GEC S.p.a per accertamenti Tarsu emessi ai medesimi contribuenti
89,51% percentuale dei paganti (verifica pagamenti a Marzo 2015)

ACCERTAMENTO DI € 107.831,58 solo a carico del Bilancio 2015

ACCANTONAMENTO 2015 A F.C.D.D.E. 36% del 10,49% (percentuale di insolvenza) pari al 3,78% quindi corrispondente a € 4.076,03

Al termine delle operazioni di valutazione sulle entrate comunali, si è generato un Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di questa entità:

F.C.D.D.E. ANNO 2015 € 41.266,89

F.C.D.D.E. ANNO 2016 € 55.365,00

F.C.D.D.E. ANNO 2017 € 70.395,60

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) che fa la sua comparsa nel Bilancio a partire dal 2015 trae origine dal concetto di competenza finanziaria potenziata in cui le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui vengono a scadenza (esigibilità).

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Il FPV è un accantonamento contabile iscritto sia in entrata che in spesa dei nuovi schemi di bilancio, al fine di correlare le entrate di competenza di un esercizio con le relative spese impegnate nel medesimo esercizio ma con imputazione all'esercizio di esigibilità, senza far confluire l'entrata nell'avanzo di amministrazione.

Il fondo pluriennale stanziato in entrata precede le voci riguardanti l'utilizzo del risultato di amministrazione ed è articolato in sole due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale.

In cima alle voci di entrata del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 infatti si legge quanto segue:

FPV per spese correnti pari ad € 33.747,47

FPV per spese in conto capitale pari ad € 46.019,87.

Queste due voci sono il risultato dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto con Deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 05/05/2015, integrata da Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 05/06/2015, secondo punto all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 28 luglio 2015.